



**COMUNE DI RONCO SCRIVIA**  
**Città Metropolitana di Genova**  
**ORDINANZE SINDACALI**

Ordinanza n. 7 del 04-04-2020

**OGGETTO : Disposizioni in merito alla modalità di spostamento in altro comune per consentire l'approvvigionamento di beni di prima necessità.**

**VISTI:**

- ✓ la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- ✓ le ordinanze del Capo di Dipartimento della Protezione civile n. 631 del 06/02/2020, n. 633 del 12/02/2020, n. 635 del 13/02/2020, n. 637 del 21/02/2020, n. 638 del 22/02/2020, n. 639 del 25/02/2020, n. 6640 del 27/02/2020, n. 641 del 28/02/2020, n. 642 del 29/02/2020, n. 643 del 01/03/2020, n. 644 del 04/03/2020, n. 645, n. 646 del 08/03/2020, n. 648 del 09/03/2020, n. 650 del 15/03/2020, n. 651 del 19/03/2020, n. 652 del 19/03/2020, n. 654 del 20/03/2020, n. 655 del 25/03/2020 e n. 656 del 26/03/2020 recanti : "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
- ✓ il decreto Legge del 23 Febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge, 5 Marzo 2020, n. 13 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19*";
- ✓ i Decreti Legge del 02 Marzo 2020, n. 9, dell'8 Marzo 2020, n. 11, del 09 Marzo 2020 n. 14 recanti "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19*";
- ✓ il decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19*";
- ✓ il decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19*";
- ✓ i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati 4 Marzo 2020, 8 Marzo 2020, 9 Marzo 2020, 11 Marzo, 20 e 22 Marzo 2020, 1 Aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13 del 2020;

**RICHIAMATA**, altresì, la circolare del Ministero dell'Interno n.ro 15350/17 del 23 marzo 2020 ad oggetto "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*" che, tra le altre cose, puntualizza e disciplina gli spostamenti delle persone in materia di approvvigionamento dei beni di prima necessità

**DATO ATTO** che dall'inizio della fase emergenziale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con i DPCM dell'8 e 9 marzo è stato disposto un importante contenimento della circolazione delle persone, limitando gli spostamenti – per i soli motivi di salute, lavoro o estrema necessità - ai confini territoriali del comune di appartenenza;

**RISCONTRATO** che la struttura commerciale del settore alimentare all'interno del territorio comunale non dispone di superfici di vendita sufficienti a garantire un normale approvvigionamento per i residenti, i quali si concentrano prevalentemente nell'unica media struttura presente sul territorio comunale. Da tale circostanza si generano lunghe attese all'esterno dell'esercizio ma, soprattutto, l'esaurimento dei generi di maggior consumo, con il risultato contrario al principio originario dei provvedimenti di contenimento degli spostamenti, in quanto vengono obbligati gli utenti a recarsi più volte presso il punto di vendita o a ricercare a più riprese gli stessi generi negli altri piccoli esercizi commerciali sul territorio;

**ATTESO CHE** il Comune di Ronco Scrivia in data 27 marzo c.a., ha sottoposto alla Prefettura di Genova le evidenti difficoltà incontrate dai cittadini residenti, soprattutto a Ronco capoluogo, nel rifornirsi di generi alimentari di prima necessità a causa dell'emergenza COVID 19, evidenziando che il vicino Comune di Busalla poteva offrire, per la rete commerciale alla quale fa riferimento, un valido supporto.

**VISTO che in data 03.04.2020, la Prefettura** riscontrava il quesito posto relativamente a quanto sopra evidenziato, “ per segnalare che sebbene gli spostamenti verso comuni diversi da quello in cui si ha residenza o domicilio siano vietati, qualora in un comune non si disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio, **lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati con le modalità fissate dalle vigenti disposizioni.**”

**CONSIDERATO** che tale possibilità rimane assolutamente legata a quanto già espresso a tutti i livelli normativi fin qui esposti e che si rende necessario evitare spostamenti incontrollati di persone, seppur per l'acquisto di generi di prima necessità non presenti negli esercizi commerciali ubicati nel Comune di Ronco Scrivia.

**RITENUTO**, pertanto, di dover disciplinare gli spostamenti intercomunali dei residenti delle località Ronco Capoluogo e frazioni limitrofe al fine di non creare situazioni contrastanti con le previsioni dei sopracitati decreti emessi in virtù dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ed evitare eccessivi ed incontrollati spostamenti da parte degli utenti;

**VISTA** la proposta operativa condivisa dagli organismi di controllo;

**STABILISCE** quale modalità organizzativa la seguente:

- Ripartire il territorio di Ronco Scrivia capoluogo, Isolabuona e frazioni limitrofe in tre gruppi suddivisi per elenco vie e località come meglio sotto indicato.
- Individuare per ogni raggruppamento una giornata settimanale nella quale ad una persona a nucleo familiare è consentito recarsi ad acquistare i generi alimentari e/o beni di prima necessità disponibili solo nel comune limitrofo, nella fascia oraria pomeridiana (dalle ore 13.00 alle 19.30);

#### **LUNEDI'**

#### **Zona 1 Cima di Ronco Frazioni/Località**

- C.so Italia
- Via Murtola
- Via Libarna
- Via Castello
- Via XXV Aprile
- Via Quartini
- Strada Pietrafraccia o Via Pietrafraccia
- Loc. Pietrafraccia
- Loc. Minceto
- Loc. Casa Masera
- Via I° Maggio
- Loc. Mereta
- Via Dellepiane
- Via della Ferriera
- Via E. Dedè

- Via Bazzano
- Via Paolo Fabiano
- Via Villini o Via Seghezze

**MERCOLEDI'                      Zona 2 Centro e Frazioni/Località**

- Via Oneo
- Via Filippo Corridoni
- Via Verdi
- Via V. Veneto
- Via Nazario Sauro
- P.zza Marconi
- Via Benedetta Cambiagio
- Strada o Via Cascine
- Loc. Cascine
- Loc. Malvasi
- Via al Ponte Nuovo
- Via Milite Ignoto
- Via Maccabelli
- Loc. Isolabuona

**VENERDI'                              Zona 3 Villavecchia e Frazioni/Località**

- C.so Cesare Battisti
- Via Roma
- Largo Repetto
- Via Balbi
- Via Postumia
- Via Padre Borghero
- Loc. Giacoboni
- Loc. Cipollina
- Loc. Porale
- Loc. Banchetta
- Loc. Tana d'orso
- Loc. Curlo

**RITENUTO** che per quanto riguarda la località Borgo Fornari e relative frazioni adiacenti (Loc. Panigasse-Loc. Chiappari – Loc. Costalazzari – Loc. Vallecaldà ) vige quanto già disposto dalla circolare del Ministero dell'Interno n.ro 15350/17 del 23 marzo 2020 ad oggetto “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*”, rimanendo impregiudicata la possibilità di effettuare acquisti di generi alimentari e/o di prima necessità negli esercizi commerciali più vicini alle proprie abitazioni anche se ricadenti in territorio di altro comune;

**VISTO** l'art.50 comma 5 del T.U.E.L.;

**VISTA** la Legge 7 agosto n. 241/1990, artt. 7, 21bis-21 ter-21 quater

**DI CONCERTO** con le Forze dell'Ordine

**ORDINA**

di approvare la modalità organizzativa descritta puntualmente in premessa nel presente provvedimento;

**AVVERTE**

che, ai sensi dell'art. 21 – ter della L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti con la pubblicazione all'albo pretorio comunale fino al 13 aprile, termine previsto dal DPCM 1 Aprile 2020;

**MANDA**

All' ufficio di Polizia Municipale e alle altre Forze di Pubblica Sicurezza cui è previsto il compito del controllo delle misure restrittive introdotte con i DPCM 8, 9, 11 e 25 marzo 2020 la verifica dell'ottemperanza alla presente ordinanza.

Manda altresì la presente comunicazione al Comando Carabinieri, Guardia di Finanza, Carabinieri Forestali operanti sul territorio.

### **INFORMA**

**CHE AVVERSO** il presente provvedimento, che verrà pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

LA SINDACO  
(Dott.ssa Rosa Oliveri)